COLLEGIO DI CONCILIAZIONE ED ARBITRATO - ANCONA

R I C O R S O

nell'interesse del Sig. **MENICHINI Mauro**, dipendente della Società TRENITALIA S.p.A., professione **Macchinista**, in servizio presso l'Impianto Trazione Regionale di Ancona,

C O N T R O

la Società **TRENITALIA S.p.A.**

A V V E R S O

il **provvedimento disciplinare** del 18.07.2005 cui nota DRUO/RUO.P/RUO.L.S.C 354 **(doc. 1)**, emesso da Anna Maria Dott. Morrone, Responsabile delle Risorse Umane e Organizzazione - RUO Passeggeri - RUO Lazio/Sardegna/Centro – Passeggeri Locale della Società Trenitalia S.p.A., **consistente nella multa di Euro 16,25**, in applicazione dell'art. 54 punto h del vigente C.C.N.L. per l'inosservanza dell'art. 24 del Regolamento sui Segnali, con la MOTIVAZIONE:

"Facendo seguito alla nostra lettera di contestazione del 29/06/2005 ed alle sue giustificazioni del 4/07/2005, le commino il seguente provvedimento disciplinare (…)*"*,

P E R O T T E N E R E

l'annullamento del provvedimento disciplinare inflitto.

F A T T O

1)- Il ricorrente è dipendente della Società Trenitalia S.p.A., professione Macchinista, in servizio presso l'Impianto Trazione Regionale di Ancona.

2)- Con nota del 18.07.2005 gli è stato notificato il provvedimento disciplinare oggetto del presente ricorso, senza la preventiva contestazione degli addebiti.

D I R I T T O

Il provvedimento sanzionatorio inflitto al lavoratore è nullo per più motivi.

Motivo di illegittimità della sanzione disciplinare per *difetto di motivazione*

Il provvedimento disciplinare è stato emesso senza possibilità di conoscere le ragioni per cui il ricorrente è stato punito.

Esso è infatti stato comminato con la dicitura:

"Facendo seguito alla nostra lettera di contestazione del 29/06/2005 ed alle sue giustificazioni del 4/07/2005, le commino il seguente provvedimento disciplinare: Multa di € 16,25 in applicazione del'art. 54 punto h del vigente CCNL per l'inosservanza dell'art. 24 del Regolamento sui Segnali".

La sanzione disciplinare è perciò illegittima nella parte in cui essa non è stata motivata.

Motivo di illegittimità della sanzione disciplinare per *difetto di contestazione*

L'art. 7 della legge 20.5.1970 n. 300 sancisce che:

"Il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del

lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa".

L'art. 61 comma 4 del C.C.N.L. stabilisce che:

"L'azienda non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente senza avergli preventivamente contestato per iscritto l'addebito e averlo sentito a sua difesa".

La sanzione disciplinare è illegittima nella parte in cui non v'è stata la preventiva contestazione dell'addebito, ovvero nella parte in cui la contestazione della infrazione commessa non è stata notificata al dipendente.

Dal contenuto del provvedimento disciplinare si rileva che esso fa riferimento ad una lettera di contestazione del 29.06.2005 ed è lo stesso datore di lavoro a sostenerlo nella parte in cui:

"Facendo seguito alla nostra lettera di contestazione del 29/06/2005 (…)*".*

E' innegabile che al ricorrente sia stata mai recapitata ovvero notificata una lettera di contestazione emessa in data 29.06.2005, la cui esistenza darebbe senz'altro validità al provvedimento disciplinare comminato.

Il provvedimento punitivo è quindi nullo perché emesso in violazione dell'art. 61/4 del C.C.N.L. e dell'art. 7 L. 300/70.

"L'onere della prova circa i presupposti di fatto, oggettivi e soggettivi, che hanno portato all'irrogazione di una sanzione disciplinare conservativa grava sul datore di lavoro, in forza di un'applicazione estensiva dell'art. 5 L. 15/7/66 n. 604 e attiene anche al rispetto del principio di proporzionalità, che deve trovare applicazione anche per le sanzioni di non rilevante entità" (Cass. 17/8/2002 n. 11153, Pres. Sciarelli Est. Toffoli, in D&L 2002, 189, con nota di Stefano Muggia).

In realtà, nei confronti del ricorrente è stato avviato altro procedimento disciplinare con lettera di contestazione del 27.06.2005, della quale se ne contesta la validità ai fini della legittimità del provvedimento impugnato per i motivi appena esposti.

Se il Collegio dovesse ritenere che il fatto sia stato regolarmente e preventivamente contestato con altra lettera di contestazione emessa in data diversa dal 29.06.2005, ovvero dovesse ritenere valida la contestazione del 27.06.2005 **(doc. 2)**, occorrerà esaminare le ulteriori eccezioni dovute a difetti procedurali che sono motivo di nullità del provvedimento disciplinare.

Premesso che il fatto contestato non risponde al vero per le ragioni che saranno successivamente trattate nel merito, si eccepiscono in particolare:

Motivo di illegittimità della sanzione disciplinare per *genericità della contestazione*

L'art. 61 comma 3 del C.C.N.L. stabilisce che:

"La contestazione delle infrazioni che danno luogo all'irrogazione delle sanzioni deve essere puntuale con precisa indicazione del fatto addebitato, delle sue circostanze e del tempo in cui si sarebbe verificato sì da consentire al dipendente di esercitare compiutamente il diritto di difesa nel rispetto della L. n. 300/1970 e delle norme contrattuali".

L'illegittimità della sanzione si riscontra nella parte in cui la contestazione non è stata puntuale, con precisa indicazione del fatto addebitato, sì da consentire al dipendente di esercitare compiutamente il diritto di difesa nel rispetto della legge 300/70 e delle norme contrattuali.

Secondo il contenuto dell'atto di contestazione risulta infatti che:

"In data 7/6/2005 in servizio al treno 12079 partiva d'iniziativa al comparire del blocco porte contravvenendo all'art. 24 del Regolamento sui Segnali".

Per meglio comprendere l'illegittimità della punizione, consistente nella genericità della contestazione, occorre precisare che il treno 12079 parte dalla stazione di Ancona Marittima e arriva nella stazione di Fabriano, effettuando servizio nelle stazioni di:

1-Ancona Marittima, **2-**Ancona, **3-**Palombina, **4-**Falconara Marittima, **5-**Castelferretti, **6-**Chiaravalle, **7-**Jesi, **8-**Montecarotto–Castelbellino, **9-**Castelplarino–Cupramontana, **10-**Serra S. Quirico, **11-**Genga-S. Vittore Terme, **12-**Fabriano.

Orbene, considerato che il treno 12079, dopo aver effettuato servizio viaggiatori riparte da 11 (undici) stazioni, come da elenco appena riportato, è da rilevare che nel verbale di contestazione è stato omesso di indicare il luogo, la località, la stazione, la fermata o il tratto di linea in cui il Macchinista MENICHINI Mauro avrebbe commesso l'infrazione partendo d'iniziativa al comparire del blocco porte.

La contestazione non è stata quindi specifica, non ha cioè consentito la individuazione precisa ed inequivocabile dei fatti, ovvero non ha oggettivamente risposto a criteri di rigorosa specificità, ossia non ha contenuto i dati e gli aspetti essenziali del fatto, nella sua materialità, in modo da consentire al lavoratore l'esatta individuazione dell'infrazione che gli viene contestata.

Il provvedimento sanzionatorio è perciò nullo per violazione dell'art. 61 comma 3 del C.C.N.L. e si riscontra nella parte in cui la contestazione non è stata puntuale, con precisa indicazione del fatto addebitato, delle sue circostanze di tempo e di luogo in cui si sarebbe verificato sì da consentire al dipendente di esercitare compiutamente il diritto di difesa nel rispetto della legge 300/70 e delle norme contrattuali.

Viene usato il condizionale in quanto la mancanza in realtà non è stata mai commessa, dal momento che non v'è prova o elemento di prova idoneo all'individuazione del luogo in cui la stessa sarebbe stata commessa, così come appare dalla contestazione.

La genericità della contestazione vanifica la difesa del lavoratore ed è motivo di nullità del provvedimento punitivo.

La Suprema Corte di Cassazione ha più volte stabilito che la contestazione, ai fini della sua validità, deve essere puntuale con precisa indicazione del fatto addebitato.

"Con riguardo al procedimento disciplinare, regolato dall'art. 7 stat. lav., la prescritta contestazione dell'addebito al lavoratore deve essere precisa e puntuale, con l'indicazione specifica

dei fatti addebitati; tale requisito di specificità può ritenersi soddisfatto anche quando la dichiarazione del datore di lavoro faccia riferimento, per una più precisa indicazione dei fatti, ad una precedente comunicazione al lavoratore medesimo" (Cassazione Civile sez. lav., 16 settembre 1999, n. 10019).

"La contestazione dell'addebito - prevista dal comma 2 dell'art. 7 St. lav. come indefettibile presupposto per irrogazione di sanzioni disciplinari nonché dopo la sentenza n. 204 del 1982 della Corte cost., per l'intimazione del licenziamento di natura disciplinare - deve essere, non generica, bensì precisa e puntuale, con l'indicazione chiara e specifica dei fatti attribuiti al lavoratore incolpato sì da consentirgli di esercitare compiutamente il proprio diritto di difesa. Ove invece la contestazione non soddisfi tali requisiti (la cui valutazione e' rimessa all'accertamento del giudice del merito incensurabile in sede di legittimità se congruamente e logicamente motivato) è da ritenersi che la stessa sia nulla per violazione di una norma imperativa e tale vizio rende illegittimo l'esercizio da parte del datore di lavoro del potere disciplinare, nonché invalido il provvedimento eventualmente adottato, senza che possa attribuirsi efficacia di sanatoria alla circostanza dell'avvenuta difesa del lavoratore trattandosi di comportamento non idoneo a dimostrare il raggiungimento delle finalità della contestazione in assenza di tale parametro di raffronto (Cassazione civile, sez. lav., 9 novembre 1985 n. 5484).

"E' illegittima la sanzione disciplinare irrogata senza una previa contestazione dell'addebito avente il carattere della specificità, ossia contenente l'esposizione chiara e puntuale dei dati e degli aspetti essenziali del fatto nella sua materialità" (Cass. 28/3/96 n. 2791, pres. Lanni, est. Trezza, in *D&L* 1996, 981. In senso conforme, v. Cass. 27/5/95 n. 5967, pres. Taddeucci, est. Roselli, in *D&L* 1996, 487, nota Muggia, *Licenziamento per giusta causa e funzione della pena*).

Motivo di illegittimità della sanzione disciplinare per *atti discriminatori*

L'art. 15 della legge 20 maggio 1970 n. 300, al comma b), sancisce che:

"E' nullo qualsiasi patto od atto diretto a:

b) licenziare un lavoratore, discriminarlo nella assegnazione di qualifiche o mansioni, nei trasferimenti, ***nei provvedimenti disciplinari****, o recargli altrimenti pregiudizio a causa della sua affiliazione o attività sindacale ovvero della sua partecipazione ad uno sciopero".*

L'illegittimità del provvedimento punitivo si riscontra nella parte in cui si è discriminato il ricorrente nel comminargli il provvedimento disciplinare di cui trattasi.

Il datore di lavoro ha infatti differenziato nel trattamento il Macchinista Menichini Mauro rispetto a quello praticato ad altri lavoratori.

In particolare, si citano e si riportano due casi in cui si è verificata una vistosa disparità di trattamento:

1)- Il primo riguarda il Capo Treno del treno 12079 del 07.06.2005 Sig. BOZZI Enzo (Capo Treno del

treno sul quale svolgeva servizio il ricorrente), nei confronti del quale, pur essendo stato avviato procedimento disciplinare per gli stessi motivi contestati all'odierno ricorrente, non è stato successivamente inflitto alcun provvedimento punitivo.

Si allega a tal proposito una nota del 01.07.2005 **(doc. 3)** a giustificazione e a dimostrazione che il fatto contestato, documento che sarà successivamente richiamato nel merito ove non venissero accolte le eccezioni relative alla procedura.

2)- Il secondo si riferisce al Macchinista del treno 21675 del 13.09.2005 Sig. TRAINA Giuseppe, nei confronti del quale è stato ugualmente avviato procedimento disciplinare, senza che sia successivamente stata emessa alcuna sanzione punitiva.

Anche in quest'ultimo caso è stata emessa identica contestazione **(doc. 4)** come quella emessa nei confronti del ricorrente:

"In data 13/09/2005, in servizio al treno 21675 partiva d'iniziativa al comparire del blocco porte contravvenendo all'art. 24 del Regolamento sui segnali".

E' da ritenere pertanto che il Macchinista Menichini Mauro sia stato punito, ovvero gli è stato recato pregiudizio a causa della sua affiliazione al Sindacato Fast Ferrovie aderente alla CONF. S.A.L.

Qualunque sanzione disciplinare dettata in violazione e falsa applicazione dell'art. 15 della legge 20 maggio 1970 n. 300, è nulla.

M E R I T O

Anche nel merito il ricorrente ha ragione per non aver commesso la mancanza che gli viene contestata per i motivi che saranno di seguito spiegati.

Occorre far rilevare che il treno 12079 del 07.06.2005 era composto da due automotrici ed in servizio vi erano un solo Macchinista (MENICHINI Mauro) ed un Capo Treno (BOZZI Enzo).

Per ragioni di sicurezza, la norma impone che quando un treno viene effettuato da un solo Macchinista, il Capo Treno prenda permanentemente posto nella cabina di guida quale secondo agente di macchina con l'obbligo della responsabilità dei segnali.

Indispensabilmente, per prendere posto nella cabina di guida, è ovvio che il Capotreno sia sempre presente sulla prima automotrice ove il Macchinista svolge il suo compito.

Anche nel caso di specie, il giorno 07.06.2005 in servizio al treno 12079, il ricorrente è sempre stato affiancato dal Capo Treno ed ha ricevuto da questi l'ordine di partenza verbalmente da tutte le stazioni in cui il treno ha effettuato servizio.

L'art. 24 comma 8 del Regolamento sui Segnali **(doc. 5 stralcio)** stabilisce infatti che:

"Nelle stazioni disabilitate, in quelle rette da aiutante di movimento, nelle fermate ed ogni qualvolta la partenza debba essere ordinata dal capotreno, questi vi provvederà, dopo eseguiti i necessari accertamenti e ricevuto il <<pronti>>, esponendo il segnale verde (bandiera o lanterna) e, se occorre, due o tre volte verticalmente dall'alto al basso. ***Quando il capotreno presti servizio sullo***

stesso veicolo occupato dal macchinista, l'ordine di partenza sarà dato a voce".

La prova certa che il Macchinista Menichini Mauro abbia sempre rispettato tutte le norme regolamentari ed in particolare l'art. 24 comma 8 del Regolamento sui Segnali è fornita dalle giustificazioni **(doc. 3)** del Capo Treno che in questa fase vengono utilizzate quali dichiarazioni testimoniali in favore del ricorrente nella parte in cui ha affermato che:

"Nello specifico si precisa che il treno 12079 del 07.06.2005 è stato effettuato con due automotrici Aln 668 ad agente unico con l'obbligo della presenza in cabina di guida del sottoscritto Capo treno, attenendomi scrupolosamente al disposto cui articolo 24 comma 8 regolamento segnali. Che tra l'altro cita "Quando il Capo Treno presti servizio sullo stesso veicolo occupato dal Macchinista, l'ordine di partenza sarà dato a voce"".

Pertanto, dal momento che il Capo Treno prestava servizio sullo stesso veicolo occupato dal Macchinista e ha sempre dato l'ordine di partenza a voce, non può rispondere al vero il fatto che il ricorrente potesse partire d'iniziativa al comparire del blocco porte.

Nelle giustificazioni **(doc. 6)** il ricorrente ha negato il fatto contestatogli.

C'è inoltre da aggiungere che, ai fini della prevenzione infortuni ed in materia di sicurezza sul lavoro, chiunque ha rapportato un fatto del genere aveva l'obbligo di intervenire per far cessare immediatamente l'anormalità.

Da ultimo è da sottolineare il fatto che è possibile il controllo del blocco porte soltanto dalla cabina di guida e rimane impossibile comprendere come chiunque altro, oltre al Macchinista e al Capo Treno abbia potuto visualizzare tale blocco porte se non era presente nella citata cabina di guida.

Se quanto sin qui trattato non fosse sufficiente per l'annullamento della sanzione disciplinare, è opportuno a questo punto che il Collegio venga in possesso degli elementi che hanno ingenerato la contestazione con necessità di svolgere attività istruttoria e poter sentire:

- il funzionario o l'incaricato che ha rapportato il fatto;
- il Capo Treno del treno 12079 del 07.06.2005 Sig. BOZZI Enzo;
- il Macchinista Sig. TRAINA Giuseppe;
- il ricorrente Macchinista Sig. MENICHINI Mauro.

C O N C L U S I O N I

Per tutto quanto sopra esposto, voglia l'Ill.mo Collegio adito annullare l'impugnato provvedimento disciplinare ed emettere il lodo arbitrale secondo diritto.

Addì 14 dicembre 2005

Giovanni Di Tommaso